

**CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE
PER LA REALIZZAZIONE
DEL 'TRATTO ROSSO' E DEL 'TRATTO BLU' DELLA CASSANESE BIS**

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, qui rappresentata dall'Ing. Giacomo Gatta, nella sua qualità di Direttore del Settore Progettazione e Manutenzione Strade, nominato con decreto del Sindaco Metropolitano *pro tempore* n. 174/2018 del 18/07/2018 e delegato a sottoscrivere il presente atto con decreto del Sindaco Metropolitano *pro tempore* n. 157/2018 del 29 giugno 2018 di approvazione della presente convenzione (di seguito anche "CMM")

E

WESTFIELD MILAN S.P.A. (con deliberazione in data 23.04.2013 rogito notaio Laura Cavallotti rep. 19570 e racc. n. 5.884 registrata a Milano il 26.04.2013, al n. 942 Serie 1 T, I.B.P. s.r.l. ha mutato denominazione sociale in Westfield Milan S.p.A.), con sede in Milano, via Manzoni, n. 3, qui rappresentata dall'ing. Antonio Percassi nella sua qualità di procuratore speciale, munito dei necessari poteri in virtù di procura speciale depositata in data 27 giugno 2018 agli atti del Dott. Ruben Israel, Notaio in Milano, repertorio n. 29326 raccolta n. 11237 registrata a Milano il 28 giugno 2018 al n. 21847 serie 1T in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2018 (di seguito anche "Operatore" o "WM")

VISTO:

- l'Accordo di Programma per la definizione ed il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate (MI) ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno delle aree ex dogana (di seguito "ADP") sottoscritto il 25 febbraio 2009 tra Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Segrate, con l'adesione della società I.B.P., ora WM, approvato con D.P.G.R. n. 5095 il 22 maggio 2009, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10, della l.r. n. 2/2003 e pubblicato sul BURL, n° 21 - 4° Supp. Ord., il 29 maggio 2009, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di Segrate con deliberazione n. 9 del 19 marzo 2009;
- il Primo Atto integrativo all'Accordo di Programma di aggiornamento dell'ADP per la condivisione e approvazione delle soluzioni planivolumetriche di massima relative agli Ambiti 1 "ex Ibm" e 3 "ex Dogana", nonché l'attuazione separata e indipendente dei tre Ambiti oggetto dell'ADP, sottoscritto il 18 marzo 2010 tra Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Segrate, con l'adesione della società I.B.P., ora WM, approvato con D.P.G.R. n. 3148 del 29 marzo 2010, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 10 della l.r. n. 2/2003 e pubblicato sul BURL, n° 15 serie ordinaria del 12 aprile 2010;

- il Secondo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate ed al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno della aree «ex dogana» (di seguito "SAI") sottoscritto in data 19 luglio 2018 tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Comune di Segrate, con l'adesione della società WM;

DATO ATTO CHE:

- lo schema della presente convenzione è stato condiviso dai soggetti sottoscrittori del SAI ed è allo stesso allegato sub D);
 - secondo quanto previsto alla lettera l) delle premesse del SAI, il progetto di "Potenziamento della strada provinciale 103", la cosiddetta Cassanese bis, come da cartografia allegata sub A) al SAI, è composta:
 - i. dallo svincolo di Lambrate (anche 'tratto verde', completato ed in esercizio);
 - ii. dalla viabilità di accesso al centro intermodale (anche 'tratto giallo');
 - iii. dai tratti A1 e A2 (prospicienti l'Ambito ADP3 dell'ADP) e al tratto B (corrispondenti all'insieme del 'tratto blu' e del 'tratto rosso').
- Inoltre per 1° lotto 2° stralcio del "Potenziamento della strada provinciale 103 'antica di Cassano'- viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate" ('tratto rosso') si intende il tratto B e parte del tratto A2;
- tale suddivisione viene recepita ed utilizzata anche nel presente atto;

RILEVATO CHE:

- a) con legge 21 dicembre 2001, n. 443, il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
- b) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge citata, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale nel quale sono incluse le opere concernenti il potenziamento della S.P. n. 103 "Antica di Cassano" - 1° lotto 2° stralcio in quanto rientrante tra le "Opere complementari del Centro intermodale di Segrate", individuando la Provincia di Milano quale soggetto aggiudicatore;
- c) tale intervento è stato altresì oggetto dell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Lombardia sottoscritta in data 11 aprile 2003;
- d) ai sensi dell'art. 167, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., il CIPE ha approvato, subordinatamente all'ottemperanza a prescrizioni e

raccomandazioni, il progetto definitivo del potenziamento della S.P. n. 103 "Antica di Cassano" - 1° lotto 2° stralcio ('tratto rosso') e dichiarato la compatibilità ambientale dell'opera (deliberazione dell'8 agosto 2013, n. 62, pubblicata nella G.U., serie ordinaria, n. 11 del 15 gennaio 2014, di seguito anche "deliberazione CIPE");

- e) nella deliberazione CIPE, è altresì previsto che la Provincia di Milano (oggi CMM), nella sua qualità di soggetto aggiudicatore, svolga le funzioni di stazione appaltante e affidi l'esecuzione dei lavori mediante una gara pubblica;
- f) ANAC, con comunicazione prot. 5714 del 21 gennaio 2015, ha chiarito che l'Operatore può svolgere le funzioni di "soggetto aggiudicatore" del 'tratto rosso' della Cassanese bis, secondo quanto previsto dall'art. 9.4, lett. b), dell'ADP, come ora definito dall'art. 3, lett. g) (relativo ad "altro soggetto aggiudicatore"), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice appalti" o anche "Codice"), esercitando in tal caso le funzioni di "stazione appaltante" come definite dall'art. 3, lett. o), del Codice;
- g) in ordine alla realizzazione del 'tratto giallo' della Cassanese bis di competenza della società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito "Milano Serravalle"), in forza del Protocollo d'Intesa per il completamento e l'attivazione del Centro Intermodale di Segrate e delle opere connesse, sottoscritto il 22 dicembre 2000 e, a seguito dell'approvazione dell'Atto Aggiuntivo della Convenzione di concessione di Milano Serravalle e del relativo Piano Economico Finanziario, la società ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori in data 21 dicembre 2017, con previsione di completamento lavori entro la fine del 2019;
- h) il progetto esecutivo del 'tratto blu', predisposto a cura e spese dell'Operatore, è stato approvato dalla CMM in data 9 febbraio 2016, con decreto dirigenziale R.G. n. 988/2016; inoltre CMM ha validato il progetto in data 28 dicembre 2017 con verbale P.G. 299977/2017;
- i) nel SAI, a fronte di un incremento del costo di realizzazione del 'tratto rosso' da euro 123.500.000,00 ad euro 144.561.492,19, le Parti hanno convenuto quanto segue:
 - (i) quale modalità di realizzazione dei lavori del 'tratto rosso', quella dello svolgimento da parte di WM, a titolo completamente gratuito, delle funzioni di "stazione appaltante", ruolo individuato dall'art. 3, lett. o), del Codice e definito, per l'esattezza, alla lett. g), del medesimo articolo con la voce "altro soggetto aggiudicatore"; le modalità sopra individuate per il 'tratto rosso' della Cassanese bis, secondo quanto stabilito nel SAI, verranno applicate dall'Operatore, per ragioni di opportunità, anche per quanto concerne il 'tratto blu';
 - (ii) la CMM esercita il ruolo di autorità espropriante;
 - (iii) la CMM è l'Ente pubblico deputato a effettuare l'attività di collaudo tecnico-

amministrativo a norma dell'art. 12 della presente convenzione;

- j) il 'tratto blu' e il 'tratto rosso' della Cassanese bis costituiscono opere di urbanizzazione primaria non a scomputo in base alla convenzione urbanistica stipulata tra il Comune di Segrate e WM e, anche in ragione di ciò, l'Operatore eserciterà le funzioni di stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. e), del Codice: lo svolgimento di tali funzioni è disciplinato dalla presente convenzione e, per quanto qui non previsto, dall'art. 1, comma 2, lett. e), del Codice appalti;
- k) l'Operatore, nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, dovrà predisporre gli schemi di contratto d'appalto e di capitolato, gli schemi di avviso di prequalifica relativo all'affidamento dei lavori per la realizzazione del 'tratto rosso', predisporre e approvare ogni altro atto relativo all'affidamento dei lavori ed all'esecuzione dell'opera; lo stesso dicasi per quanto concerne gli schemi di contratto e capitolato relativi al 'tratto blu';
- l) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le strade ed autostrade e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali con nota 2835 del 31 marzo 2017 ha comunicato alla CMM che il progetto esecutivo del 'tratto rosso', qualora non comportante varianti sostanziali al definitivo, non è soggetto ad approvazione del CIPE e la CMM potrà fare ricorso al disposto di cui al comma 6 dell'art. 169 del d.lgs. n. 163/2006;
- m) la CMM, con decreto dirigenziale del 25 luglio 2017, n. 6581, verificato che nessuna variante sostanziale al progetto definitivo è stata prevista con conseguente applicabilità dell'art. 169, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, ha effettuato la presa d'atto del progetto esecutivo del Potenziamento della S.P. n. 103 "Cassanese" 1° Lotto - 2° Stralcio Tratta B ('tratto rosso') predisposto da WM; il progetto così approvato, ai fini della pubblicazione e comunicazione agli interessati, è stato depositato, nelle forme di legge, il 4 agosto 2017 presso la CMM ai fini della libera visione al pubblico; in particolare l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo del 'tratto rosso' è stato pubblicato in data 3 agosto 2017 sul Corriere della Sera e in data 4 agosto 2017 sul Corriere della Sera - Milano e la CMM ha inviato in data 31 luglio 2017 ai soggetti contemplati nel piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990; infine la CMM ha inviato in data 28 agosto 2017 ai soggetti contemplati nel piano particellare di esproprio facente parte del progetto esecutivo la comunicazione avente ad oggetto la proroga del termine per la presentazione delle osservazioni al 2 ottobre 2017;
- n) nel termine di legge sono pervenute osservazioni da parte degli interessati in merito alle quali la CMM ha esperito tutte le necessarie attività istruttorie ai fini della predisposizione delle controdeduzioni e dell'approvazione del progetto;
- o) in data 8 gennaio 2018 il Collegio di Vigilanza, con la partecipazione dei soli Enti pubblici sottoscrittori dell'ADP, ha deliberato, come da verbale agli atti, la sussistenza di esigenze di interesse generale e comunque prevalenti ragioni di interesse pubblico affinché sia il

progetto esecutivo che il rapporto di verifica del 'tratto rosso' possano essere mantenuti ed utilizzati, e che dunque il progetto esecutivo possa essere validato e approvato da CMM per poi essere posto a base della procedura di legge che verrà individuata per la scelta del contraente per la realizzazione delle opere da parte di WM;

- p) in data 13 febbraio 2018 la CMM, con decreto dirigenziale n. 1111, dando seguito alla deliberazione del Collegio di Vigilanza, ritenuta la sussistenza di esigenze di interesse generale e comunque prevalenti ragioni di interesse pubblico affinché sia il progetto esecutivo che il rapporto di verifica possano essere mantenuti ed utilizzati, ha individuato le modalità per procedere all'approvazione e alla validazione del progetto esecutivo;
- q) in data 13 marzo 2018 prot. n. 1924 la CMM, con decreto dirigenziale, ha provveduto ad approvare la proposta, in linea tecnica, di controdeduzioni alle osservazioni di cui al precedente punto p);
- r) in data 8 maggio 2018 prot. n. 3207 la CMM, con decreto dirigenziale, recependo la proposta di controdeduzioni di cui alla lett. qq) delle premesse del SAI, ha provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo e a validarlo, secondo quanto deliberato dal Collegio di Vigilanza; in virtù di delega da parte di CAP Holding, con il predetto decreto è stato approvato anche il progetto esecutivo dei lavori di risoluzione delle interferenze con la fognatura;
- s) con la sottoscrizione della presente convenzione, la CMM dà atto che per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' da parte dell'Operatore non sono richiesti ulteriori atti di approvazione e/o consenso rispetto a quelli già intervenuti e sopra richiamati, nonché alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse

- 1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2. Agli effetti del presente atto si intendono esplicitamente richiamati tutti gli atti, provvedimenti ed elaborati indicati nelle premesse, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità della convenzione

- 2.1. Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra la CMM e l'Operatore in ordine allo svolgimento, da parte del secondo, del ruolo e delle funzioni di "stazione appaltante" (come definita dall'art. 3, lett. o), del Codice nella fattispecie ulteriormente definita alla lett. g) *ibidem* col nome di "altro soggetto aggiudicatore") al fine della realizzazione (mediante stipula di un "appalto pubblico di lavori", come definito dalla lett. ll) *ibidem*, "tra la stazione appaltante e un

operatore economico qualificato") del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della "Cassanese bis" (di seguito i due tratti insieme verranno denominati anche "opera"), secondo quanto stabilito dal SAI, nonché di tutte le altre attività e compiti rientranti nelle funzioni di stazione appaltante a norma di legge come qui disciplinati.

2.2. La disciplina contenuta nella presente convenzione, per quanto riguarda l'opera, concerne le fasi rilevanti dell'attività della stazione appaltante dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al collaudo, comprese la cessione a titolo gratuito a CMM da parte dell'Operatore delle aree di sua proprietà che verranno utilizzate per la realizzazione dell'opera e lo svincolo totale e restituzione delle fidejussioni prestate dall'Operatore.

Art. 3 - Copertura finanziaria

3.1. La copertura finanziaria è garantita e disciplinata come previsto dall'art. 9 e seguenti dell'ADP, così come modificato dall'art. 3 del SAI, cui si rinvia interamente.

Art. 4 - Progetti esecutivi

4.1 La realizzazione del 'tratto blu' avverrà secondo il progetto esecutivo approvato e validato dalla CMM, salve le modifiche costruttive e tecnologiche di cui all'art. 5 e l'accordo tra le parti in merito ad eventuali varianti.

4.2 L'Operatore si impegna a trasmettere alla CMM i nuovi schemi di contratto e capitolato d'appalto relativi al 'tratto blu' che la CMM procederà ad approvare entro dieci giorni dal ricevimento. Gli schemi così approvati sostituiranno ad ogni effetto quelli già approvati con il provvedimento di cui alla premessa h).

4.3 La realizzazione del 'tratto rosso' avverrà secondo il progetto esecutivo approvato e validato dalla CMM.

4.4. L'Operatore si impegna a trasmettere alla CMM lo schema di contratto e di capitolato d'appalto relativi al 'tratto rosso'; tali schemi, d'intesa con CAP Holding, potranno essere utilizzati anche per le opere di risoluzione delle interferenze con la fognatura, salvi gli opportuni adeguamenti. La CMM procederà ad approvare i predetti schemi entro dieci giorni dal ricevimento.

4.5 Le parti danno atto che il contenuto del contratto d'appalto è determinato dall'Operatore, che agisce in qualità di stazione appaltante, ai sensi degli articoli 1322 e 1323 del codice civile ed è disciplinato dalle norme del diritto privato, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione, dei principi generali dell'ordinamento e del Codice come meglio specificato nel parere di cui alla premessa f).

4.6. Resta inteso che l'Operatore ha facoltà, anche dopo l'approvazione, di procedere ad aggiornamenti e/o integrazioni degli schemi di contratto e capitolato d'appalto relativi al 'tratto blu' e/o al 'tratto rosso', inviando gli schemi aggiornati alla CMM ai fini della preventiva approvazione delle modifiche nei termini di cui all'art. 4.2 e all'art. 4.4.

4.7. In vista dell'espletamento delle procedure di gara, l'Operatore si riserva di presentare alla CMM i computi metrici estimativi del 'tratto blu', del 'tratto rosso' e delle opere di risoluzione delle interferenze con la fognatura aggiornati all'ultimo prezzario ANAS vigente che la CMM si impegna ad approvare nel termine di dieci giorni dal ricevimento.

4.8 Anche per quanto riguarda i progetti esecutivi del 'tratto rosso', del 'tratto blu' e della risoluzione dell'interferenza con la fognatura, ogni altro atto e/o adempimento diverso da quelli sopra e infra indicati come di competenza della CMM, dovrà essere emanato e/o posto in essere dall'Operatore.

Art. 5 - Varianti dei progetti esecutivi. Modifiche costruttive e tecnologiche in fase di gara e di esecuzione dei lavori

5.1 Nessuna variante potrà essere apportata ai progetti esecutivi se non previo accordo scritto tra le parti ed approvazione a norma di legge. Le parti concordano che le modifiche costruttive e tecnologiche (anche per quanto riguarda l'impiego di materiali, componenti e tecnologie diversi da quelli previsti in progetto), nonché l'individuazione delle metodologie di gestione delle terre e rocce da scavo e i relativi piani di gestione ex d.lgs. 152/2006 nel corso dei lavori (salva l'approvazione dei predetti piani, ove richiesta dalla legge, da parte dell'Autorità competente), non comportano variante del progetto e sono ammesse in sede di gara e in corso d'opera nei limiti, modi e termini di seguito previsti.

5.2 Le modifiche costruttive e tecnologiche non sono essenziali e sono quindi consentite qualora possano determinare, senza aumento di oneri e/o costi a carico dell'Operatore, per quanto riguarda i lavori, e dell'Ente proprietario della strada, per quanto concerne la gestione e manutenzione dell'opera: (i) significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti sempre che non alterino l'impostazione progettuale; o (ii) una significativa riduzione dei tempi di realizzazione dell'opera. L'approvazione di tali modifiche, qualora proposte in sede di gara, è demandata esclusivamente alla commissione di gara che verrà nominata dall'Operatore a norma di legge. La CMM sarà quindi tenuta ad accettare tali modifiche in sede di collaudo in corso d'opera, collaudo finale e svincolo delle fidejussioni.

5.3 Non hanno carattere essenziale e, pertanto, non comportano variante del progetto, le modifiche previste nei casi di seguito indicati, previo assenso della CMM nei modi di seguito convenuti:

- a) per risolvere aspetti di dettaglio;
- b) migliorative, anche se comportanti una riduzione dell'importo contrattuale dei lavori;
- c) dirette a migliorare gli aspetti funzionali e gestionali, nonché singole componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto esecutivo e che mantengano inalterato il tempo di ultimazione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- d) connesse all'utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti e/o non disponibili al momento della progettazione il cui impiego possa determinare significativi miglioramenti

nella qualità dell'opera o di sue parti ovvero una riduzione dei tempi di realizzazione e/o dei costi della stessa.

5.4. Sono infine ammesse, sempre previo assenso della CMM, nei modi di seguito convenuti, anche tutte le altre modifiche costruttive e tecnologiche di carattere non essenziale diverse da quelle espressamente consentite nei commi secondo e terzo.

5.5. L'esecuzione delle modifiche di cui ai commi che precedono, ove non già valutata dalla Commissione in sede di gara, è comunicata dall'Operatore al responsabile del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 nominato dalla CMM e al collaudatore in corso d'opera con un preavviso di trenta giorni lavorativi (quindici in caso di urgenza) rispetto alla data di prevista esecuzione. La comunicazione scritta deve essere trasmessa a mezzo PEC e alla stessa vanno allegati tutti gli elaborati tecnici necessari ai fini della valutazione della modifica da apportare. Il responsabile del procedimento, nei dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione (cinque in caso di urgenza), trasmetterà all'Operatore l'approvazione delle modifiche. L'approvazione delle modifiche potrà essere ragionevolmente e motivatamente negata solo nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di una delle condizioni sopra indicate. Decorso il termine sopra indicato senza che il responsabile del procedimento della CMM abbia comunicato una determinazione scritta di assenso in merito alla modifica proposta, l'Operatore potrà sollecitare una risposta cui la CMM si impegna fin d'ora a riscontrare, comunicando le determinazioni assunte in merito alla modifica, entro cinque giorni dal ricevimento del sollecito. Perdurando l'inerzia della CMM, l'Operatore potrà chiedere l'intervento degli organi previsti dall'ADP. La CMM si impegna ad accettare in sede di collaudo in corso d'opera, collaudo finale e svincolo delle fidejussioni, tutte le modifiche assentite espressamente in base al presente atto.

5.6. Le terre e le rocce e i materiali derivanti dagli scavi per la realizzazione delle opere in progetto verranno smaltiti dall'esecutore dei lavori nel rispetto delle previsioni di legge vigenti in materia. L'Operatore ha, tuttavia, la facoltà di richiedere alle Autorità competenti l'approvazione di un "piano di gestione delle terre e rocce da scavo" finalizzato a utilizzarli per l'esecuzione dei lavori di sua competenza all'interno dell'ambito ADP3 o, d'accordo con il Comune di Segrate, in altro ambito territoriale.

Art. 6 - Modalità di affidamento dei lavori del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' della Cassanese bis

6.1. In ordine all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', l'Operatore svolgerà le funzioni di stazione appaltante, esercitando le prerogative che il Codice attribuisce alle stazioni appaltanti le cui funzioni vengono esercitate da soggetti privati, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. e), del Codice, fermi i poteri di collaudo e di alta sorveglianza, come previsti nel presente atto, attribuiti alla CMM e le funzioni alla stessa qui espressamente riservate, finalizzate al controllo per garantire l'accettazione dell'opera ai fini della pubblica fruizione.

6.2. I lavori saranno affidati, secondo la disciplina prevista nell'art. 61 del Codice, con procedura ristretta in base all'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine l'Operatore predisporrà ed

approverà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. e), del Codice tutti gli atti di gara, fermo restando unicamente quanto previsto all'art. 4. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti del settore cui afferisce l'oggetto del contratto. I componenti della stessa verranno nominati in base al Codice. La commissione svolgerà la valutazione delle offerte in base al Codice e relativi atti attuativi.

6.3. L'Operatore provvederà a comunicare alla CMM la proposta di aggiudicazione dei lavori, l'aggiudicazione, la successiva stipula del contratto e la consegna dei lavori, nonché la data di inizio dei lavori. La nomina della commissione, la proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione dei lavori e ogni eventuale altra procedura di affidamento competono all'Operatore, nella sua qualità di stazione appaltante, e per esso all'organo cui tali competenze sono demandate secondo l'ordinamento dello stesso Operatore.

6.4. L'Operatore valuterà se espletare un'unica procedura di gara per la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' o due distinte procedure di gara una per ognuno dei due tratti. Nel caso decida di espletare un'unica procedura, l'Operatore potrà prevedere che l'aggiudicazione dei due lotti avvenga congiuntamente ad un unico concorrente ovvero che i lotti possano essere aggiudicati anche a due diversi concorrenti. Nel caso decida di bandire gare distinte, l'Operatore potrà svolgerle contemporaneamente o in momenti diversi.

6.5 Le parti convengono altresì che, qualora la convenzione di cui all'art. 12.1 da stipulare tra l'Operatore e Cap Holding S.p.A. preveda lo svolgimento da parte del primo delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di risoluzione di una o più interferenze, ferma restando la possibilità di espletare una gara *ad hoc* relativamente a ognuna di tali lavorazioni, l'Operatore possa decidere, in alternativa, di bandire una gara unica avente ad oggetto la realizzazione del 'tratto blu', del 'tratto rosso' e dei lavori di risoluzione delle interferenze ovvero due gare aventi ad oggetto la realizzazione del 'tratto blu', la prima, e la realizzazione del 'tratto rosso' e dei lavori di risoluzione delle interferenze, la seconda. Anche in questo caso sarà possibile procedere in uno dei due modi previsti al comma 6.4.

6.6 Le parti si danno atto che le operazioni di bonifica bellica costituiscono un'attività propedeutica all'affidamento dei lavori del 'tratto rosso' (quelle relative al 'tratto blu', da eseguire su aree di proprietà dell'Operatore, verranno eseguite a cura e spese di quest'ultimo). Per l'esecuzione di tali operazioni di bonifica bellica e per le operazioni di assistenza alla stessa l'Operatore procederà mediante espletamento di una specifica procedura in conformità alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 a norma dell'art. 9.

Art. 7 - Servizi

7.1 Le parti convengono che per quanto riguarda il conferimento dell'incarico di Responsabile unico del procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera (come definito dall'art. 31 del Codice), di Direttore dei Lavori, di coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal d.lgs. n. 81/2008, e tutte le altre prestazioni di servizi necessarie per

il funzionamento della stazione appaltante e lo svolgimento dei servizi (tecnici e non) relativi all'esecuzione del 'tratto blu', del 'tratto rosso' e delle opere di risoluzione delle interferenze, l'Operatore potrà procedere organizzando all'interno della società uno o più appositi uffici, cui verrà affidato l'esercizio delle predette funzioni e, più in generale, di tutte quelle di competenza della stazione appaltante e delle altre funzioni e servizi (tecnici e non) necessari per la realizzazione dell'opera: ciò potrà avvenire utilizzando persone che dovranno possedere le competenze tecniche e i requisiti previsti dalla legge per gli addetti in servizio presso stazioni appaltanti pubbliche e potranno stipulare con l'Operatore qualsiasi tipologia di contratto fra quelli consentiti dalla legislazione *pro tempore* vigente in materia di diritto del lavoro (tempo determinato o indeterminato, lavoro dipendente o autonomo, incarico a progetto, etc.) ovvero procedendo in conformità alle previsioni del Codice.

7.2 Le parti convengono che la CMM provvederà a selezionare il collaudatore in corso d'opera, provvisorio e finale, per quanto riguarda la realizzazione del 'tratto blu' nel rispetto del termine di cui all'art. 11.3.

7.3 Il collaudatore selezionato a norma dei commi che precedono svolgerà le attività previste dall'art. 11 e procederà altresì ad accertare e certificare, anche per singole parti, che l'opera oggetto del collaudo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche e qualitative sia stata realizzata nel rispetto del progetto esecutivo approvato e validato dalla CMM, delle eventuali modifiche assentite ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione e varianti approvate dalle parti. La CMM si impegna a prevedere nella *lex specialis* per l'affidamento dell'incarico di collaudatore, e rendere vincolante per il soggetto selezionato, l'osservanza di tutto quanto previsto nell'art. 11 del presente atto.

7.4 I costi, gli oneri e le spese relativi a quanto previsto nel presente articolo sono e saranno integralmente ed esclusivamente a carico dell'Operatore. L'Operatore si impegna a corrispondere alla CMM una somma pari al corrispettivo che la stessa dovrà pagare al collaudatore con le modalità stabilite in sede di affidamento.

7.5 Alla selezione effettuata dalla CMM per la scelta del collaudatore potranno partecipare professionisti (organizzati in forma individuale o societaria) in possesso dei requisiti di legge che siano comunque muniti di titolo idoneo ed iscrizione all'albo professionale da oltre quindici anni, che siano notoriamente dotati di elevata e specifica qualificazione in riferimento alla natura ed alle caratteristiche dell'opera da collaudare, nonché alla complessità dell'incarico e al valore delle prestazioni richieste. La scelta dovrà essere motivata in relazione agli specifici requisiti di competenza ed esperienza del professionista, desunti dal *curriculum vitae* e professionale e da ogni altro elemento e documento ufficiale presentato, nonché in relazione alla comprovata indipendenza del professionista stesso dagli Enti sottoscrittori dell'ADP, dall'Operatore e dall'appaltatore con i quali non dovrà avere o avere avuto rapporti professionali o di collegamento, diretti o indiretti, nei dieci anni precedenti la data di conferimento dell'incarico di collaudatore.

7.6 CMM procederà alla selezione del collaudatore del 'tratto blu' ponendo a base di gara (come importo e verifica dei requisiti) anche la possibilità di estensione dell'attività di collaudo al 'tratto rosso' ed eventualmente anche alle opere di risoluzione delle interferenze con la rete fognaria. L'estensione dovrà essere prevista come mera facoltà che potrà essere esercitata dalla CMM ed espresso divieto di procedere a tale estensione ove il collaudatore ricada in una delle sopravvenute ipotesi di cui all'art. 102, comma 7 del Codice. Ove il collaudatore selezionato dalla CMM per il 'tratto blu' non potesse svolgere le funzioni di collaudatore anche per il 'tratto rosso' ed eventualmente anche alle opere di risoluzione delle interferenze con la rete fognaria, la CMM dovrà procedere alla selezione del collaudatore di tale tratto ed eventualmente anche alle opere di risoluzione delle interferenze con la rete fognaria secondo le disposizioni del Codice e in conformità a quanto previsto ai precedenti paragrafi 7.3, 7.4 e 7.5.

Art. 8 - Acquisizione delle aree e messa a disposizione dell'Operatore

8.1 Le aree necessarie per la realizzazione del 'tratto rosso' incluse nel piano particellare allegato al relativo progetto esecutivo del 'tratto rosso' verranno messe gratuitamente a disposizione dell'Operatore dalla CMM, nei modi e termini di cui all'art. 9-ter.5 dell'ADP, così come introdotto dall'art. 3 del SAI.

8.2 Le aree di cui al precedente comma saranno messe a disposizione dell'Operatore con le modalità concordate nel SAI.

8.3 La messa a disposizione dell'Operatore delle aree dovrà avvenire sulla base di apposito titolo (espropriazione, accordo bonario, imposizione di servitù, cessione gratuita, etc.) e a seguito dell'espletamento da parte della CMM delle operazioni di immissione nel possesso delle aree stesse e di tutte le altre formalità previste dalla legge nei rapporti tra autorità espropriante e proprietari/titolari di diritti reali o altri soggetti previsti dalla legge e dal SAI.

8.4 Le parti convengono che le aree di cui al comma 8.1 si potranno considerare a disposizione dell'Operatore, a tutti gli effetti della presente convenzione, solo dopo l'acquisizione dell'effettiva disponibilità di tutte le aree da parte dell'Operatore, il completamento degli adempimenti e le operazioni previsti dalla legge da parte della CMM nei confronti dei proprietari e degli altri soggetti interessati, nessuno escluso.

8.5 Le aree che verranno consegnate e messe a disposizione dell'Operatore rimarranno nella sua disponibilità fino alla data di consegna all'appaltatore.

8.6 Le parti convengono che, agli effetti della presente convenzione, si considerano attività preparatorie ed accessorie tutte le attività di carattere materiale e tutte le operazioni e gli adempimenti che non costituiscano esercizio di un potere amministrativo. Tali operazioni verranno eseguite dall'Operatore a sua cura e spese e quindi senza che alcun onere e/o costo possa essere addebitato alla CMM stessa a tale titolo.

8.7 Si conviene che l'Operatore è fin d'ora autorizzato a mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario le aree di cui all'art. 8.1 e quelle di sua proprietà, quelle che lo diventeranno in attuazione della convenzione stipulata con Milano Serravalle di cui all'art. 9-sexies dell'ADP, così

come introdotto dall'art. 3 del SAI e quelle che sono state messe a disposizione dal Comune di Segrate a norma dell'art. 9-sexies dell'ADP, così come introdotto dall'art. 3 del SAI, per l'esecuzione dei lavori e per tutto il tempo a ciò necessario. Le parti convengono altresì che l'Operatore è fin d'ora autorizzato a utilizzare gratuitamente tali aree, nonché gli impianti e le opere che verranno realizzati per fare fronte a qualsiasi esigenza di cantiere (accesso, transito, deposito, etc.) per l'esecuzione di tutti gli interventi, i lavori e le opere (demolizione, costruzione, etc.), nessuno escluso, riguardanti la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, all'interno dell'ambito ADP3 o fuori, e del centro commerciale multifunzionale previsti nella convenzione urbanistica relativa al programma attuativo 3. Tale utilizzo è consentito durante tutto l'arco temporale decorrente dalla data di consegna e messa a disposizione gratuita delle aree. Le parti precisano che la facoltà di utilizzazione gratuita delle aree e degli impianti ed opere che verranno mano a mano realizzati potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza soluzione di continuità dalla data di messa a disposizione delle aree e fino a quella di apertura al pubblico della viabilità.



Art. 9 - Operazioni di bonifica bellica e lavori relativi concernenti il 'tratto rosso'.

9.1. L'Operatore si impegna ad avviare l'esecuzione delle operazioni di bonifica bellica e relativi lavori di assistenza (es. demolizioni, rimozione rifiuti, etc.), mediante lo svolgimento di una specifica procedura con le modalità pattuite all'art. 6.6, distinta e anticipata rispetto a quella di affidamento dei lavori del 'tratto rosso' di cui all'art. 10, da avviare dopo il verificarsi dell'ultimo, in ordine di tempo, dei seguenti eventi:



- a) decorso del termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del D.P.G.R. di approvazione del SAI;
- b) messa a disposizione dell'Operatore delle aree di cui all'art. 8.1 necessarie per la realizzazione del 'tratto rosso' della Cassanese bis;
- c) decorso dei termini di legge, rispettivamente di sessanta e centoventi giorni, per la proposizione di ricorsi giurisdizionali e/o al Presidente della Repubblica, per vizi propri e non, contro la presente convenzione e/o contro anche uno solo degli atti, provvedimenti, deliberazioni, atti di assenso, atti di approvazione, etc. emanati prima della firma del presente atto qui richiamati o menzionati e degli atti della procedura di gara; in caso di proposizione di uno o più ricorsi con richiesta di sospensiva e/o di altre misure cautelari la procedura di gara rimarrà sospesa e riprenderà solo dalla data di comunicazione/notifica del provvedimento del TAR e/o del Presidente della Repubblica del provvedimento di reiezione della richiesta sospensiva e/o di concessione di altre misure cautelari purché sia decorso il termine di legge per la proposizione dell'eventuale appello ovvero, nel caso di proposizione dell'appello, di reiezione da parte del Consiglio di Stato della richiesta di sospensiva e/o di concessione di altre misure cautelari, fermo restando l'impegno della CMM di adottare, nei limiti consentiti dalla legge, ogni opportuna e tempestiva

determinazione in merito alla rinnovazione degli atti e provvedimenti impugnati di sua competenza per consentire l'attuazione dell'ADP nel più breve tempo possibile.

9.2 Le parti concordano altresì che, in ogni caso, l'Operatore, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di espletare una gara unica avente ad oggetto le operazioni di bonifica bellica e relativi lavori di assistenza (es. demolizioni, rimozione rifiuti, etc.), i lavori di realizzazione del 'tratto rosso' ed eventualmente i lavori di risoluzione delle interferenze, per la cui esecuzione l'Operatore dovesse esercitare le funzioni di stazione appaltante a norma dell'art. 12.2, lett. a2), dandone comunicazione scritta alla Segreteria tecnica dell'ADP al più tardi entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del D.P.G.R. di approvazione del SAI. In tal caso l'Operatore procederà a pubblicare l'avviso di prequalifica relativo alla gara avente l'oggetto sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dall'invio della predetta comunicazione scritta.

9.3 Le parti convengono che troveranno applicazione anche in relazione alla procedura di cui al presente articolo 9 le previsioni di cui ai successivi articoli 10.10 e 10.11.

Art. 10 - Procedura per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori del 'tratto blu' e/o del 'tratto rosso' e quelli relativi alla risoluzione delle interferenze.

10.1 L'Operatore si impegna a rispettare i termini di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori previsti dal SAI.

10.2 L'Operatore si impegna a procedere alla pubblicazione dell'avviso di prequalifica relativo alla realizzazione del 'tratto blu' entro quattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del D.P.G.R. di approvazione del SAI, precisando nell'avviso che la presentazione delle offerte potrà avvenire solamente dopo la messa in disponibilità delle aree di cui all'art. 10.3, lett. a).

10.3 L'Operatore potrà chiedere la presentazione delle offerte per la realizzazione del 'tratto blu' solo dopo il verificarsi dell'ultimo in ordine di tempo dei seguenti eventi, ferma restando l'osservanza del Codice e l'effettuazione degli adempimenti ivi previsti:

- a) cessione da parte di Milano Serravalle all'Operatore delle aree necessarie per la realizzazione del 'tratto blu' e messa a disposizione delle stesse;
- b) decorso dei termini di legge, rispettivamente di sessanta e centoventi giorni, per la proposizione di ricorsi giurisdizionali e/o al Presidente della Repubblica, per vizi propri e non, contro la presente convenzione e/o contro anche uno solo degli atti, provvedimenti, deliberazioni, atti di assenso, atti di approvazione, etc. emanati prima della firma del presente atto qui richiamati o menzionati e uno o più atti della procedura di prequalifica; in caso di proposizione di uno o più ricorsi con richiesta di sospensiva e/o di altre misure cautelari l'invio della lettera di invito a presentare le offerte rimarrà sospeso e verrà effettuato solo dalla data di comunicazione/notifica del provvedimento del TAR e/o del Presidente della Repubblica del provvedimento di reiezione della richiesta sospensiva e/o di concessione di altre misure cautelari purché sia decorso il termine di legge per la proposizione dell'eventuale appello ovvero, nel caso di proposizione dell'appello, di reiezione da parte del Consiglio di Stato della richiesta di sospensiva e/o di concessione di

altre misure cautelari, fermo restando l'impegno della CMM di adottare, nei limiti consentiti dalla legge, ogni opportuna e tempestiva determinazione in merito alla rinnovazione degli atti e provvedimenti impugnati di sua competenza per consentire l'attuazione dell'ADP nel più breve tempo possibile.

10.4 L'Operatore potrà procedere all'aggiudicazione dei lavori, stipulazione del contratto e consegna dei lavori relativamente alla realizzazione del 'tratto blu' solo dopo che si sia verificato l'ultimo in ordine di tempo dei seguenti eventi, ferma restando l'osservanza del Codice e l'effettuazione degli adempimenti ivi previsti:

- a) sottoscrizione tra l'Operatore e gli enti preposti alla risoluzione delle interferenze relative al 'tratto blu' delle convenzioni di cui all'art. 12.1 ovvero, nel caso in cui risulti impossibile la sottoscrizione di una o più convenzioni, definizione di ogni necessario aspetto ai fini dell'esecuzione dei lavori a norma dell'art. 12.5, lett. f);
- b) decorso del termine di legge di trenta giorni per la proposizione di uno o più ricorsi giurisdizionali, per vizi propri e non, contro anche uno solo degli atti della procedura di affidamento dei lavori del 'tratto blu'; in caso di proposizione di uno o più ricorsi con richiesta di sospensiva e/o di altre misure cautelari si applica quanto previsto all'art. 10.3, lett. b).

10.5 Le parti concordano che l'Operatore ha facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, di espletare una singola fase della procedura o anche l'intera procedura per l'affidamento dei lavori del 'tratto blu' anche prima che si siano verificati tutti gli eventi indicati nei commi precedenti. L'Operatore ha altresì facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere anche alla stipula del contratto d'appalto e alla consegna dei lavori anche prima che si siano verificati tutti gli eventi indicati nei commi precedenti.

10.6 L'Operatore si impegna a procedere alla pubblicazione dell'avviso di prequalifica relativo alla realizzazione del 'tratto rosso', ed eventualmente dei lavori di risoluzione delle interferenze, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree tra CMM e WM e di quello tra CMM e gli enti interferiti di cui all'art. 9-ter.5, punto iii. del SA1.

10.7 L'Operatore potrà chiedere la presentazione delle offerte per la realizzazione del 'tratto rosso', ed eventualmente dei lavori di risoluzione delle interferenze, per la cui esecuzione l'Operatore dovesse esercitare le funzioni di stazione appaltante a norma dell'art. 12.2, lett. b2), solo dopo il decorso dei termini di legge, rispettivamente di sessanta e centoventi giorni, per la proposizione di ricorsi giurisdizionali e/o al Presidente della Repubblica, per vizi propri e non, contro la presente convenzione e/o contro anche uno solo degli atti, provvedimenti, deliberazioni, atti di assenso, atti di approvazione, etc. emanati prima della firma del presente atto qui richiamati o menzionati e tutti gli atti della procedura di prequalifica; in caso di proposizione di uno o più ricorsi con richiesta di sospensiva e/o di altre misure cautelari l'invio della lettera di invito a presentare le offerte rimarrà sospeso e verrà effettuato solo dalla data di comunicazione/notifica del provvedimento del TAR e/o del Presidente della Repubblica del provvedimento di reiezione della richiesta sospensiva e/o di concessione di altre misure cautelari purché sia decorso il termine di legge per la proposizione

dell'eventuale appello ovvero, nel caso di proposizione dell'appello, di elezione da parte del Consiglio di Stato della richiesta di sospensiva e/o di concessione di altre misure cautelari, fermo restando l'impegno della CMM di adottare, nei limiti consentiti dalla legge, ogni opportuna e tempestiva determinazione in merito alla rinnovazione degli atti e provvedimenti impugnati di sua competenza per consentire l'attuazione dell'ADP nel più breve tempo possibile.

10.8 L'Operatore potrà procedere all'aggiudicazione dei lavori, stipulazione del contratto e consegna dei lavori relativamente alla realizzazione del 'tratto rosso' ed eventualmente dei lavori di risoluzione delle interferenze, per la cui esecuzione l'Operatore dovesse esercitare le funzioni di stazione appaltante a norma dell'art. 12.2, lett. b2), solo dopo che si sia verificato l'ultimo in ordine di tempo dei seguenti eventi, ferma restando l'osservanza del Codice e l'effettuazione degli adempimenti ivi previsti:

- a) sottoscrizione tra l'Operatore e gli enti preposti alla risoluzione delle interferenze relative al 'tratto rosso' delle convenzioni di cui all'art. 12.1 ovvero, nel caso in cui risulti impossibile la sottoscrizione di una o più convenzioni, definizione di ogni necessario aspetto ai fini dell'esecuzione dei lavori a norma dell'art. 12.5, lett. f);
- b) decorso del termine di legge di trenta giorni per la proposizione di uno o più ricorsi giurisdizionali, per vizi propri e non, contro anche uno solo degli atti delle procedure di affidamento dei lavori del 'tratto rosso' e/o di quelli di risoluzione delle interferenze; in caso di proposizione di uno o più ricorsi con richiesta di sospensiva e/o di altre misure cautelari si applica quanto previsto all'art. 10.3, lett. b).

10.9 Le parti pattuiscono altresì che l'Operatore ha facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, di espletare una singola fase della procedura o anche l'intera procedura per l'affidamento dei lavori del 'tratto rosso' e delle opere di risoluzione delle interferenze qualora gli siano state affidate le funzioni di stazione appaltante anche prima che si siano verificati tutti gli eventi indicati nei commi precedenti. Qualora decida di esercitare la predetta facoltà, l'Operatore potrà espletare regolarmente la procedura di prequalifica e, ove lo ritenga, anche chiedere la presentazione delle offerte, fermo restando che la stipula del contratto e la consegna dei lavori potranno avvenire solo dopo il verificarsi degli eventi indicati nel precedente articolo 10.8 e l'approvazione da parte delle autorità competenti delle operazioni di bonifica bellica e lavori relativi riguardanti il 'tratto rosso' e relativo collaudo provvisorio, ove necessario.

10.10 Fermo restando che l'Operatore potrà esercitare le facoltà di cui ai precedenti articoli 10.5 e 10.9, nei casi in seguito elencati, le Parti rimetteranno le conseguenti determinazioni al Collegio di Vigilanza dell'ADP:

- a) iniziative, misure, etc. dirette a risolvere ogni eventuale problema e rimuovere ogni possibile ostacolo che dovesse mettere, in qualsiasi modo, concretamente e in modo significativo a rischio il rispetto dei cronoprogrammi per la realizzazione ed apertura al pubblico dei tre tratti (giallo, blu e rosso), ancora da realizzare, della Cassanese bis come meglio definita nella premessa l) del SAI e identificata nella cartografia allegata sub A) del SAI;

- b) atto e/o provvedimento di qualsiasi autorità (nazionale e/o sovranazionale) amministrativa ed anche giudiziaria e/o legislativa/normativa di sospensione/interruzione/qualunque altra ipotesi che impedisca la pubblicazione dell'atto di avvio delle procedure di gara, quale che ne sia la causa e/o ragione e, più in generale, tutti i casi di *factum principis*;
- c) venire meno, per qualsiasi causa e/o ragione, della disponibilità di una o più delle aree necessarie per la realizzazione del 'tratto rosso', qualora non sia ragionevolmente prevedibile che le stesse vengano nuovamente messe a disposizione dell'Operatore da parte della CMM, che è tenuta ad emanare con urgenza tutti gli atti del caso, nei limiti consentiti dalla legge, e a porre in essere ogni adempimento amministrativo finalizzato a tale risultato;
- d) qualsiasi imprevisto, circostanza o causa di forza maggiore che impedisca, anche in via temporanea, l'inizio o lo svolgimento della procedura;
- e) necessità, per qualsiasi ragione, di procedere, in uno o più punti del tracciato, ad interventi di rimozione di rifiuti e/o operazioni di bonifica che, pur rimanendo a totale cura e spese di WM, richiedano, per potervi dare inizio e concluderli, un periodo di tempo complessivamente superiore a centoventi giorni lavorativi.



10.11 L'Operatore provvederà a comunicare prontamente alla CMM il verificarsi di uno dei fatti o degli eventi di cui ai commi precedenti, indicando quale evento si è verificato tra quelli sopra previsti.

Art. 11 - Collaudo in corso d'opera e collaudo.

11.1 Tenuto conto che:

- (i) l'Operatore svolgerà le funzioni di stazione appaltante, ma l'opera ('tratto blu' e 'tratto rosso') entrerà a far parte del patrimonio della CMM la quale provvederà poi alla gestione e manutenzione delle opere di sua competenza, stante quanto previsto dall'art. 9-quater dell'ADP, così come introdotto dall'art. 3 del SAI;
- (ii) i costi ed oneri della realizzazione del 'tratto blu', del 'tratto rosso' e dei lavori di risoluzione delle interferenze con la fognatura di CAP Holding sono interamente posti a carico dell'Operatore;
- (iii) al fine di evitare duplicazioni e contrasti occorre svolgere un unico collaudo agli effetti del presente atto e del/dei contratto/i di appalto stipulato/i dall'Operatore a seguito dello svolgimento di una o più procedure regolate dal Codice;
- (iv) il collaudo in corso d'opera e quello finale riguarderanno i lavori di realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', nonché, d'intesa con Cap Holding, delle opere di risoluzione delle interferenze con la rete fognaria;
- (v) il collaudo in corso d'opera e quello finale di cui al punto (iv) verranno effettuati dal collaudatore selezionato dalla CMM a norma dell'art. 7;
- (vi) le parti convengono quanto segue al fine di meglio assicurare una piena considerazione dei reciproci compiti, diritti ed interessi e ogni forma di coordinamento.



11.2 Il/i collaudo/i in corso d'opera (relativamente ad ogni singolo appalto) e quello/i finale/i dovrà/dovranno essere effettuato/i nel rispetto del presente articolo e del Codice. Verrà effettuato un unico collaudo in caso di svolgimento di un'unica procedura di affidamento dei lavori oppure, qualora l'Operatore decida di svolgere più di una procedura di affidamento, verranno effettuati collaudi distinti ed autonomi uno per ognuna delle opere ('tratto blu', 'tratto rosso') subito dopo la conclusione dei lavori di ogni singola opera senza che sia necessario attendere la conclusione dei lavori di quelle eventualmente non ancora terminate. Previa intesa tra le parti e CAP Holding, il collaudatore selezionato da CMM potrà essere incaricato di procedere al collaudo anche delle opere di risoluzione delle interferenze con la fognatura, fermo restando che l'approvazione del collaudo spetterà a CAP Holding.

11.3 La CMM si impegna ad avviare la procedura di selezione del collaudatore entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della fideiussione relativa e a comunicare i dati del collaudatore, individuato con le modalità previste nell'art. 7.2 e ss., al più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Operatore della conclusione dei lavori della commissione nominata per la procedura di aggiudicazione dei lavori di realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso'.

11.4 La CMM si impegna a deliberare, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo di cui all'art. 234 D.P.R. n. 207/2010 da parte del collaudatore, sull'ammissibilità del certificato di collaudo mediante atto di formalizzazione del predetto certificato, dandone contestuale comunicazione a WM. In caso di ritardo nell'approvazione, l'Operatore potrà sollecitare per iscritto l'approvazione e la CMM si impegna fin d'ora a provvedere entro sette giorni dalla data di ricevimento del sollecito. La CMM procederà all'approvazione del certificato di collaudo nel rispetto dei verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e relative approvazioni. Inoltre, prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualora emergano motivi ostativi alla relativa approvazione, la CMM provvederà a segnalarlo all'Operatore affinché adotti i provvedimenti previsti dal Codice nei confronti dell'appaltatore perché provveda a rimuoverli nel più breve tempo possibile. In ogni caso le parti concordano che l'Operatore che potrà presentare osservazioni scritte che la CMM si impegna a valutare motivatamente prima di prendere qualsiasi decisione.

11.5 Il provvedimento della CMM di formalizzazione del certificato di collaudo, comporta, nei rapporti tra CMM e Operatore, tutti gli effetti previsti dal presente atto e produrrà anche gli effetti previsti dal Codice relativamente ai rapporti tra l'Operatore e l'appaltatore secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

11.6 Con riguardo ai rapporti tra la CMM e l'Operatore, il provvedimento di formalizzazione del certificato di collaudo secondo quanto previsto al precedente articolo 11.5 comporta, in via diretta ed automatica, l'obbligo a carico dell'appaltatore di mettere a disposizione dell'Operatore, entro venti giorni dalla data di formalizzazione del certificato di collaudo, il 'tratto rosso' e il 'tratto blu', liberi da persone e cose diverse dalle opere realizzate e collaudate dalla CMM: delle operazioni di consegna verrà redatto apposito verbale. Resta ferma l'esclusiva

responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Operatore per tutto il periodo intercorrente tra la data di messa a disposizione delle aree da parte dello stesso e quella di restituzione alla CMM da parte dell'Operatore.

Art. 12 - Risoluzione delle interferenze

12.1 L'Operatore si impegna a negoziare e, se possibile, a sottoscrivere con gli Enti interferiti una convenzione avente ad oggetto la risoluzione delle interferenze. Il testo della convenzione dovrà rispettare la legge, il programma di risoluzione delle interferenze e quanto previsto nella presente convenzione.

12.2 Nel rispetto di quanto sopra previsto, le convenzioni con gli Enti interferiti avranno il seguente contenuto:

- a) individuazione dei modi e dei tempi, ove possibile, di disciplina degli atti di asservimento delle aree da parte della CMM a favore degli enti interferiti;
- b) individuazione delle modalità di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei preventivi consegnati alla CMM scegliendo una di quelle di seguito indicate:
 - b1) a cura dell'Ente interferito competente nelle forme di legge;
 - b2) a cura e spese dell'Operatore nel caso che allo stesso spetti, con il consenso dell'Ente interferito, l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di risoluzione delle interferenze;
- c) esclusione espressa della possibilità che, nel caso di cui alla lett. b1), gli Enti interferiti possano realizzare senza documentata dimostrazione delle ragioni sopravvenute di carattere tecnico che lo rendano necessario, opere diverse o maggiori di quelle previste nei progetti o nei preventivi già redatti e inviati alla CMM prima della firma del presente atto ovvero, nel caso di cui alla lett. b2) che precede, richiedere l'esecuzione di opere diverse o maggiori, salvo che assumano a loro carico tutti i maggiori costi e gli oneri relativi;
- d) l'importo dovuto all'Ente interferito per la progettazione e la risoluzione delle interferenze che, per il caso di cui lett. b1), non potrà essere superiore a quello risultante dai preventivi già trasmessi dai singoli Enti alla CMM, salva documentata dimostrazione dell'eventuale incremento di costo, nonché le modalità ed i termini di pagamento da parte dell'Operatore delle fatture emesse dallo stesso emesse con esonero della CMM da qualsiasi responsabilità per il mancato pagamento delle stesse da parte dell'Operatore; nel caso di mancato accordo sulle opere ed interventi da eseguire e sul corrispettivo, l'obbligo dell'Ente interferito di compiere tutte le attività di sua competenza, a condizione che l'Operatore metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti come da richiesta dell'Ente interferito, salvo il diritto dello stesso Operatore al rimborso, da parte dell'ente interferito, delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto a quanto risulterà effettivamente dovuto;
- e) per il caso di cui lett. b1), la prestazione a ognuno degli Enti interferiti di fideiussione di primario istituto di credito o compagnia di assicurazione, italiana o europea, a garanzia

degli impegni assunti con la stipula della convenzione da parte dell'Operatore e le modalità per procedere allo svincolo automatico della fideiussione prestata, parziale in corso d'opera e finale al pagamento di quanto dovuto a saldo, con conseguente riduzione in misura pari alle somme mano a mano corrisposte ad ognuno degli Enti interferiti; per il caso di cui lett. b2), la prestazione a ognuno degli Enti interferiti di fideiussione di primario istituto di credito o compagnia di assicurazione, italiana o europea, a garanzia degli impegni assunti con la stipula della convenzione per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante e le modalità per procedere allo svincolo automatico della fideiussione prestata, parziale in corso d'opera a SAL e corresponsione del relativo importo dovuto all'appaltatore e totale e definitivo a seguito dell'approvazione del collaudo finale;

- f) le modalità ed i tempi di attuazione di quanto previsto dalla Convenzione, nonché gli obblighi di cooperazione a carico degli Enti interferiti alla realizzazione dell'opera;
- g) le modalità ed i tempi di approvazione dei progetti esecutivi eventualmente non ancora predisposti di risoluzione della/e interferenza/e la cui risoluzione costituisce oggetto della convenzione, qualora non siano stati già approvati prima della sottoscrizione della convenzione; lo stesso dicasi per quanto concerne l'eventuale necessità di espletamento di procedure amministrative per il rilascio degli atti di consenso richiesti per l'esecuzione delle opere;
- h) il cronoprogramma contenente l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla precedente lett. b1);
- i) le modalità ed i tempi di collaudo in corso d'opera e finale delle opere di cui alla precedente lett. b2);
- j) la messa a disposizione delle aree eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori di risoluzione delle interferenze nei termini previsti nel presente atto senza che l'espletamento delle procedure di cui alla lett. h) possa essere subordinato alla messa a disposizione delle aree e, a maggior ragione, alla loro espropriazione o imposizione di servitù a favore dell'Ente interferito.

12.3 L'Operatore si impegna a trasmettere alla CMM copia delle convenzioni eventualmente stipulate con gli Enti interferiti entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione di ognuna.

12.4 L'Operatore si impegna a:

- a) effettuare il pagamento delle opere ed interventi eseguiti nelle forme di legge direttamente dagli Enti interferiti di cui alla lett. b1) del punto 12.2 nei termini, nei modi ed alle condizioni previste nella convenzione con gli stessi stipulata;
- b) svolgere le funzioni di stazione appaltante, a sua cura e spese, per affidare nelle forme di legge la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla lett. b2) del punto 12.2 nei termini, nei modi ed alle condizioni previste nella convenzione con gli stessi stipulata;

- c) comunicare tempestivamente alla CMM qualsiasi ritardo o criticità nell'esecuzione delle opere e dei lavori di risoluzione delle interferenze di cui al punto 12.2, lett. b), e qualsiasi inosservanza della convenzione stipulata con gli Enti interferiti.

12.5 La CMM, a sua volta, si impegna a fare sollecitamente, anche su richiesta scritta dell'Operatore, tutto quanto in suo potere per:

- a) sollecitare gli Enti risolutori delle interferenze a negoziare e sottoscrivere con l'Operatore la convenzione di cui all'art. 12.1 con i contenuti di cui all'art. 12.2;
- b) sollecitare gli Enti risolutori delle interferenze affinché si attengano alla convenzione eventualmente stipulata con l'Operatore di cui al punto 12.1 e la rispettino, nonché, più in generale, per assicurare che tali Enti eseguano o facciano eseguire le opere e gli interventi di loro competenza di cui al punto 12.2, lett. b1), nei termini previsti;
- c) emanare, con la massima tempestività e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17.1, lett. c), dell'ADP, tutti gli atti di consenso di sua competenza eventualmente necessari per l'esecuzione delle opere e degli interventi di risoluzione delle interferenze di cui alla lettera a) dell'art. 12.2, nonché ad espletare le procedure di legge per mettere a disposizione (mediante acquisizione/cessione bonaria, imposizione di servitù, occupazione temporanea) che dovessero risultare ulteriormente necessarie per l'esecuzione dei lavori di risoluzione delle interferenze;
- d) per quanto concerne le opere ed i lavori di cui alla lettera a) dell'art. 12.2 soggetti al rilascio di atti di consenso da parte di altre autorità o anche di altre autorità, convocare, nei tempi più brevi e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17.1, lett. c), dell'ADP, apposita/e Conferenza/e di Servizi decisoria per l'approvazione dei progetti ed il contestuale rilascio degli atti di assenso;
- e) emanare ogni atto, assumere ogni iniziativa e svolgere qualsiasi adempimento anche solo utile per garantire, nel modo più pieno, la contestualità dei lavori di realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' e di quelli di risoluzione delle interferenze operando fattivamente affinché anche questi ultimi vengano completati nei termini previsti e senza intralciare, ritardare o pregiudicare la realizzazione dei diversi tratti che compongono la Cassanese bis e/o del centro commerciale multifunzionale e relative opere di urbanizzazione;
- f) fare tutto quanto in suo potere per risolvere qualsiasi eventuale altra criticità insorgente nei rapporti tra l'Operatore e gli Enti interferiti e per la rimozione degli eventuali ostacoli all'approvazione di qualsiasi progetto relativo ai lavori di risoluzione delle interferenze e/o all'esecuzione dei lavori;
- g) in tutti i casi sopra indicati, qualora, dopo il suo tempestivo intervento, perduri la criticità riscontrata, attivare, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Operatore, le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei casi di sua competenza, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore affinché, nel più breve tempo possibile, la/e criticità venga/vengano risolta/e.

Art. 13 - Altri obblighi della CMM

13.1 La CMM si impegna ad adottare qualsiasi atto di propria competenza per la tempestiva realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' e a rimuovere, per quanto in suo potere, tutti gli ostacoli esistenti o che dovessero eventualmente insorgere impedendo e/o ritardando l'inizio e/o lo svolgimento e/o la conclusione delle procedure di affidamento e/o dei lavori e/o l'inizio dei lavori e/o il loro svolgimento e/o la loro conclusione, ciò anche per quanto attiene alle opere e agli interventi di risoluzione delle interferenze e fermo restando quanto previsto in relazione a tali opere e interventi nell'art. 12.5.

13.2 La CMM svolgerà altresì, limitando gli eventuali rallentamenti e/o fermo dei lavori, tutti gli accertamenti e le verifiche per controllare l'avanzamento dei lavori e la risoluzione delle interferenze.

13.3 La CMM si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 che sarà responsabile dell'attuazione degli impegni assunti dalla CMM con la presente convenzione dalla data della sua sottoscrizione fino all'approvazione del collaudo finale di tutte le opere e allo svincolo integrale delle fidejussioni. La nomina e la comunicazione all'Operatore e agli altri soggetti sottoscrittori dell'ADP del nominativo e dei dati del Responsabile del Procedimento dovranno avvenire entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, la CMM dovrà comunicare per iscritto all'Operatore e agli altri soggetti sottoscrittori dell'ADP tutti i dati del nuovo soggetto responsabile.

Art. 14 - Altri obblighi dell'Operatore

14.1 L'Operatore, nel rispetto e in attuazione della presente convenzione, si impegna:

- a) ad assumere il ruolo e a svolgere, a sua cura e spese, le funzioni di "stazione appaltante" come definita dalla lett. o) dell'art. 3, comma 1, del Codice (e più precisamente, ad assumere tale ruolo nella fattispecie dell'"altro soggetto aggiudicatore" definita dalla lett. g) *ibidem*) per la realizzazione (per mezzo di uno o più contratti di "appalto pubblico di lavori" come definito dalla lett. II) *ibidem*, secondo le modalità e gli obblighi individuati nell'art. 1, comma 2, lett. e), e all'art. 1 comma 3 *ibidem*) del 'tratto blu' e del 'tratto rosso' ed eventualmente per la risoluzione delle interferenze ove ciò sia previsto nella convenzione di cui all'art. 12.1 stipulata con l'Ente interferito competente;
- b) ad espletare i servizi e le attività previste dalla presente convenzione nei modi e nelle forme sopra indicate all'art. 7;
- c) a svolgere le attività di custodia, manutenzione e gestione delle aree, delle opere e degli impianti eventualmente presenti, dalla data in cui le aree verranno messe a disposizione fino a quella in cui le aree stesse verranno messe a disposizione dell'appaltatore con la consegna dei lavori;
- d) a far svolgere dall'appaltatore, cui competerà ogni relativa responsabilità, le attività di custodia, manutenzione e gestione delle aree, delle opere e degli impianti mano a mano

realizzati, dalla data di messa a disposizione delle aree dal parte dell'Operatore nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante e fino all'approvazione del collaudo finale dell'opera, in conformità alla normativa vigente, e riconsegna delle aree e consegna delle opere ultimate da parte dell'appaltatore all'Operatore, tutte in buono stato;

- e) far aggiornare dall'appaltatore, cui competerà ogni relativa responsabilità, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle eventuali varianti o modifiche apportate a norma dell'art. 5 in sede di gara e/o di esecuzione dei lavori, al fine di rendere disponibili, all'atto della cessione gratuita delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione;
- f) svolgere a norma dell'art. 7 l'incarico di responsabile dei lavori previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e comunicare alla CMM i dati del responsabile;
- g) svolgere a norma dell'art. 7 l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere e comunicare alla CMM i dati del coordinatore;
- h) svolgere a norma dell'art. 7 l'incarico di direzione dei lavori e di tutte le attività connesse e trasmettere alla CMM i dati del D.L.;
- i) svolgere a norma dell'art. 7 ogni altro incarico eventualmente necessario per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante e dare attuazione all'ADP e al presente atto;
- j) supportare la CMM nella verifica di attuazione prevista a norma dell'art. 185, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006.



14.2 L'Operatore si impegna altresì a trasmettere alla CMM e alla Segreteria tecnica dell'ADP, con cadenza quadrimestrale, una dettagliata informativa contenente la descrizione sintetica delle attività svolte, l'andamento dei lavori e le eventuali criticità riscontrate ai fini dell'esercizio, da parte della CMM stessa, dei poteri di cui all'art. 15.

14.3 L'Operatore si impegna a nominare il responsabile di tutto quanto attiene all'attuazione della presente convenzione dalla data della sua sottoscrizione all'approvazione del collaudo finale delle opere e dello svincolo integrale delle fidejussioni prestate alla CMM e comunicarlo entro venti giorni dalla firma del presente atto alla CMM stessa che potrà coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento d'appalto. L'eventuale sostituzione del/dei responsabile/i dovrà essere comunicata per iscritto alla CMM. La comunicazione dovrà indicare tutti i dati del nuovo responsabile ed avrà effetto nei confronti della stessa solo dopo il decorso di almeno sette giorni dalla data di ricevimento, da parte della CMM, della comunicazione con i dati del nuovo responsabile unico dell'Operatore.

14.4 L'Operatore è altresì tenuto, nei confronti della CMM, per le opere ed i manufatti di urbanizzazione, alla garanzia ed agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., entro i limiti ivi previsti.

Art. 15 - Alta Vigilanza

15.1 La CMM eserciterà l'"Alta Vigilanza" sull'opera da realizzare. A tal fine la CMM, nel corso della realizzazione dell'opera e limitando gli eventuali rallentamenti e/o fermo dei lavori, ha il potere di:

- a) effettuare qualsiasi verifica ritenga opportuna compresi, ove occorra, eventuali sopralluoghi;
- b) fornire indicazioni all'Operatore circa il rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione;
- c) segnalare all'Operatore e/o agli Enti interferiti eventuali inadempienze e/o ritardi nell'esecuzione dell'opera, nonché promuovere tempestivamente in contraddittorio con WM la definizione degli interventi necessari per porre rimedio agli inadempimenti e/o ritardi riscontrati;
- d) inviare le comunicazioni previste agli Enti preposti e mantenere i contatti con gli stessi anche ai fini dei monitoraggi e dell'esercizio di ogni altro compito a questi riservati.

15.2 Il Responsabile del Procedimento di cui alla legge n. 241/1990 nominato da CMM con il RUP e, ove occorra, la direzione dei lavori designati dall'Operatore dovranno cooperare in qualsiasi momento e con la massima tempestività e diligenza per la pronta soluzione di qualsiasi criticità sorta nel corso dell'esecuzione delle opere e, più in generale, nell'attuazione della presente convenzione; in caso di eventuale disaccordo su aspetti tecnici di rilievo la questione sarà sottoposta alla Segreteria Tecnica dell'ADP. In caso di eventuale disaccordo su aspetti di rilievo non di carattere tecnico la questione sarà sottoposta agli organi previsti dall'ADP.

Art. 16 - Controversie

16.1 Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione - comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà risolta a norma dell'art. 22 dell'ADP senza che ciò comporti per alcuna delle parti la rinuncia alla tutela giurisdizionale.

Art. 17 - Fascia di salvaguardia. Passerella di collegamento pedonale tra l'ambito ADP3 e il Centro Parco

17.1 Le parti prendono atto che il vigente PGT di Segrate definisce (TAV 9 del Piano delle regole) le fasce di salvaguardia della Cassanese bis.

17.2 Le parti prendono atto che nel progetto per l'attuazione dell'ambito ADP3 è prevista la realizzazione della viabilità interna e di una passerella pedonale di collegamento tra l'ambito ADP3 e il centro parco a titolo di opere di urbanizzazione primaria, di parcheggi asserviti ad uso pubblico a titolo di standard, impianti e sottoservizi di urbanizzazione in corrispondenza della viabilità, nonché sistemazioni a verde che ricadono all'interno della "fascia di salvaguardia" sopra descritta, anche se esternamente alle aree destinate al sedime della Cassanese bis, il tutto come da tavola allegata sub D1) alla presente Convenzione. Tutte le opere saranno di proprietà dell'Operatore e verranno assoggettate ad uso pubblico; la titolarità della passerella di collegamento sarà del Comune di Segrate. La gestione e la manutenzione delle opere competerà all'Operatore. Città Metropolitana di Milano da atto che le opere ricadenti nella fascia di

salvaguardia definita dal PGT siano compatibili con il progetto della Cassanese bis. La disciplina della concessione tra passerella (Comune di Segrate) e Cassanese bis (CMM) verrà definita con apposito atto al momento del collaudo e del trasferimento definitivo della proprietà della passerella. Eventuali varianti sostanziali relative alle opere che ricadono in fascia di salvaguardia potranno essere autorizzate dalla CMM senza necessità di preventiva modifica del presente atto.

Art. 18 - Modifiche della convenzione e degli allegati

18.1 L'approvazione di eventuali modifiche della presente Convenzione non è subordinata all'approvazione di un atto integrativo dell'ADP e potrà quindi essere concordata direttamente tra le parti, salvo che per quanto concerne eventuali modifiche essenziali che dovranno essere concordate tra le parti e verranno trasmesse alla Regione Lombardia e al Comune di Segrate. Decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta di modifica senza che Regione Lombardia e/o il Comune abbiano chiesto che questa venga sottoposta alla deliberazione del Collegio di Vigilanza, le parti si impegnano a sottoscrivere la convenzione integrativa entro e non oltre i successivi quindici giorni.

18.2 Le parti si impegnano ad interpretare le clausole del presente atto, anche per quanto non espressamente previsto, in modo tale da:

- (i) assicurare il coordinamento tra il presente atto e gli atti della/e procedura/e di gara ed il/i contratto/i con il/i soggetti aggiudicatario/i;
- (ii) evitare duplicazioni di impegni a carico dell'Operatore.

18.3 Le parti, inoltre, si impegnano a negoziare in buona fede eventuali modifiche della presente convenzione al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma che precede ove gli eventuali dubbi e/o contrasti non possano essere risolti in via interpretativa.

Art. 19 - Rapporti tra la presente convenzione e le convenzioni con gli enti preposti alla risoluzione delle interferenze, gli atti delle procedure di gara, i contratti di appalto, i contratti per prestazioni di servizi, ecc.

19.1 La presente convenzione sarà allegata ai documenti costituenti la *lex specialis* delle procedure di evidenza pubblica svolte dall'Operatore per l'affidamento delle operazioni di bonifica bellica, dei lavori di realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', nonché dei lavori di risoluzione delle interferenze e dovrà essere sottoscritta, per incondizionata accettazione, da parte dei partecipanti alla medesima procedura. Sarà altresì richiamata e allegata a tutti i contratti stipulati in esecuzione del presente atto per farne parte integrante e dovrà essere sottoscritta, per incondizionata accettazione, da parte dei contraenti.

19.2 L'Operatore si impegna a recepire nelle convenzioni di cui all'art. 12, negli atti delle procedure di gara e in tutti i contratti per la realizzazione dei lavori del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', nonché dei lavori di risoluzione delle interferenze, e renderle vincolanti per i partecipanti alle gare e i contraenti e loro aventi causa, tutte le previsioni della presente convenzione. Tali convenzioni, gli

atti delle procedure di gara e tutti i contratti stipulati per l'esecuzione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', delle bonifiche belliche o degli interventi ed opere per la risoluzione delle interferenze e/o, in qualunque modo, ad essi relativi, compresi gli eventuali contratti di sub-appalto e nessun contratto escluso, dovranno essere condizionati risolutivamente alla validità ed efficacia della presente convenzione e, più in generale, di tutti gli atti menzionati nel presente atto e di quelli che verranno emanati in seguito ai fini e con lo scopo di dare attuazione al presente atto.

19.3. In relazione a tutte le convenzioni e i contratti stipulati dall'Operatore e/o dagli appaltatori e loro aventi causa, per le operazioni di bonifica bellica, la realizzazione del 'tratto blu' e del 'tratto rosso', degli interventi ed opere per la risoluzione delle interferenze ovvero per l'espletamento dei servizi e/o, per qualsiasi prestazione in qualunque modo relativa all'attuazione del presente atto, dovranno essere obbligatoriamente eseguite tutte le verifiche antimafia con le modalità previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e nel rispetto di tutto quanto previsto dalla clausola antimafia di cui all'Allegato 2 della delibera del CIPE n. 62 del 2013 e dal protocollo di legalità di cui all'art. 9 dell'ADP, così come modificato dall'art. 3 del SAI.

19.4 Quanto previsto nella presente convenzione deve essere rispettato anche nel caso di stipula, da parte di chiunque, di contratti di subappalto aventi ad oggetto tutte o parte delle opere riguardanti la realizzazione delle operazioni di bonifica bellica, del 'tratto blu', del 'tratto rosso', degli interventi ed opere per la risoluzione delle interferenze e per l'espletamento dei servizi tecnici e/o, per qualsiasi prestazione in qualunque modo relativa all'attuazione del presente atto.

Elenco degli allegati alla presente convenzione:

1) Tavola opere da eseguire in fascia di salvaguardia.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Milano, li 19 luglio 2018.

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ing. Giacomo Gatta

WESTFIELD MILAN S.P.A.

ing. Antonio Percassi

